

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<i>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</i>	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	Oggetto: PR25APB001	
	PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA	
	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO AD OSMOSI	
	INVERSA A DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC NEFROLOGIA,	
	DIALISI E TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI CIVIDALE	
	DEL FRIULI DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	
	CIG: B789B13C75 CUP: F24E18000140002	
	tra	
	l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito “ASU FC” o	
	“Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
	sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
	n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
	domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
	atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
	e	
	_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	
	anche “ <i>Contraente</i> ”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
	“ <i>Parti</i> ”.	

	<i>Premesso che</i>	
	-l'ASU FC, con nota Prot 0104255 dd. 04/07/2025, ha reso noto l'intento di	
	procedere all'avvio di una consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del	
	D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di	
	un impianto ad osmosi inversa a doppio stadio per le necessità della SOC	
	Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene presso la sede decentrata di Cividale del	
	Friuli dell' ASU FC;	
	- l' ASU FC, con nota Prot. n. 0104276 dd. 04.07.2025, ha avviato un'indagine di	
	mercato finalizzata a valutare la presenza di eventuali Operatori Economici	
	interessati all'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E	
	MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A DOPPIO STADIO PER	
	LE NECESSITÀ DELLA SOC NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE	
	PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI CIVIDALE DEL FRIULI DELL'AZIENDA	
	SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR25APB001)	
	con Determinazione dirigenziale ASU FC n. ____ dd. _____, è stata indetta	
	procedura negoziata senza bando su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi	
	dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,	
	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A	
	DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC NEFROLOGIA, DIALISI E	
	TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI CIVIDALE DEL FRIULI	
	DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR25APB001	
	CIG: B789B13C75 CUP: F24E18000140002);	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati la Lettera	
	di invito, il Capitolato speciale, l'Allegato Offerta economica e lo Schema di	
	contratto;	

	- il Contraente ____ (C.F./P.IVA____) ha manifestato espressamente la volontà	
	di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente Contratto alle	
	condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dalla Lettera di	
	invito e dal Capitolato speciale allegati alla procedura, nonché dall’offerta	
	presentata in sede di gara;	
	- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato	
	apposita garanzia _____ per l’importo di € _____ (euro _____/___);	
	- il Contraente, in rispetto delle previsioni del Capitolato speciale, ha presentato	
	polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n. _____ emessa da	
	_____ con validità sino al _____;	
	- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
	di gara;	
	- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il	
	Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	
	- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
	Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l’avv. Ladi DE CET;	
	- la SOC Ingegneria Clinica è stata individuata quale Responsabile per la fase della	
	progettazione della gara;	
	- è stato individuato nella persona di _____, il Direttore dell’Esecuzione del	
	Contratto (DEC).	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto.	
	Art. 2) - OGGETTO	

	1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ – cap. _____, che, per il tramite di _____ accetta, l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI CIVIDALE DEL FRIULI DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR25APB001), come richiamato nella Lettera di invito e dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale, sulla base dell’Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.	
	2. Il Contraente si uniformerà nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.	
	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di cui al presente Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____, _____ (_____/___), I.V.A. esclusa come di legge.	
	2. il servizio di garanzia 24 mesi e assistenza tecnica Full Risk della durata di 60 mesi avranno decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo dell’ IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI CIVIDALE DEL FRIULI DELL’AZIENDA	

SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it, la relativa attestazione mediante quietanza.

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	CUP indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.	
	4. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	
	1. il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti	
	dovranno essere inserite apposite clausole con cui i	

	subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla succitata legge.	
	3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di	
	inadempimento della propria controparte (subappaltare/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto	

	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
	in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
	retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
	vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
	materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
	81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai	
	propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.	
	d) avvalersi di personale specializzato;	
	e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
	dipendente di ASU FC.	
	3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	
	infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	
	nell'esecuzione contrattuale.	
	Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose	
	derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
	inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	

	rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto	
	ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale	
	assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso	
	minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del	
	Codice civile, nelle seguenti ipotesi:	
	a) giusta causa;	
	b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.	
	2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:	
	a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi	
	della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali;	
	b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;	
	c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante	
	il Contratto;	
	d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in	
	materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,	
	in tutto o in parte, del Contratto;	
	e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.)	
	stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a	
	quelle previste nel presente Contratto.	
	3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa	
	da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno	

	30 (trenta) giorni.	
	4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.	
	Art. 9) - PENALI	
	1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.	
	2. Fatti salvi gli impedimenti dovuti a forza maggiore o caso fortuito (eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASU FC, o imputabili all'ASU FC), qualora l'appaltatore non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con l'aggiudicazione del contratto, l'ASU FC potrà applicare, per ogni infrazione rilevata, una penale compresa da un minimo di 0,5 per mille ad un massimo di 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo la gravità della stessa, con particolare riferimento al danno subito e/o al disservizio provocato.	
	Le inadempienze che potranno essere riscontrate sono indicate di seguito:	
	- mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti all'organizzazione dell'attività, procedure da rispettare, richiamo alle norme igieniche e di sicurezza e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati. In tal caso l'ASU FC si riserva la facoltà di applicare una penale minima dello 0,5 per	

	mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza, da commisurare	
	comunque alla gravità dell'inadempienza, per giorno solare di ritardo o di	
	mancato rispetto del cronoprogramma	
	- presentazione del progetto, inizio attività / avvio cantiere / consegna della	
	fornitura, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori	
	rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal	
	caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari all' 1,5	
	per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo o di	
	mancato rispetto del cronoprogramma;	
	-non rispondenza all'attività di assistenza tecnica, rispetto a quanto richiesto al	
	paragrafo "Descrizione del servizio di assistenza tecnica Full Risk" ed in	
	particolare:	
	- penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di	
	ritardo (o frazione) eccedente il tempo massimo di intervento rispetto a quanto	
	dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto	
	a quanto richiesto dal presente documento;	
	- penale dell' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo eccedente il tempo massimo di intervento su guasto bloccante rispetto a	
	quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo	
	rispetto a quanto richiesto dal presente documento o per mancata fornitura dello	
	strumento di back up;	
	- penale dell' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	segnalazione di mancato invio di notifiche o richiami effettuati in modalità	
	diversa da quanto riportato al paragrafo "Descrizione del servizio di assistenza	
	tecnica Full Risk" del Capitolato;	

	- penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e	
	dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite, in	
	contrasto con quanto richiesto al paragrafo "Descrizione del servizio di assistenza	
	tecnica Full Risk" del Capitolato;	
	Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove	
	se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.	
	L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave	
	inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.	
	Il Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	
	articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non	
	oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali	
	controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione	
	di tre penalità, cumulabili tra loro.	
	5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.	
	6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a	
	coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU	

	FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n.	
	36/2023.	
	Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Il contratto può essere risolto, di diritto (<i>ipso iure</i>), per inadempimento, ai sensi	
	dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui	
	l’Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle	
	obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale ovvero	
	nell’ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra	
	l’Operatore Economico e l’Azienda medesima.	
	2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:	
	a) la cessione totale o parziale del contratto;	
	b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);	
	c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;	
	d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
	e) i casi previsti dall’art. 122 D.lgs. n. 36/2023.	
	3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previe	
	nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del	
	contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.	
	4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
	rivolgersi all’Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
	eventuali ed ulteriori spese sostenute per l’affidamento a terzi, all’Operatore	

	Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla	
	competerà all’Operatore Economico inadempiente.	
	5. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione	
	definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del	
	Codice civile, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all’art.	
	1223 del Codice civile.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e	
	sull’esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (“G.D.P.R.”).	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____	
	(_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d’uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell’art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via	
	Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
	cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/09/2025 09:26:31

IMPRONTA: 253682AD99723D3FDD0E277D35CDE47477D823877E6AB3851CC31B5BC0F3A31D
77D823877E6AB3851CC31B5BC0F3A31D5E512678DC7BECF169BA093B4809AB99
5E512678DC7BECF169BA093B4809AB99F3190C1705B0F3EE037C42318DDE8113
F3190C1705B0F3EE037C42318DDE81138E39B2123B336D7A424ADCE61C9B1B21